

# Messaggio

numero

**6457**

data

15 febbraio 2011

Dipartimento

**FINANZE E ECONOMIA**

Concerne

## **Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione alcune proposte di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) che si rendono necessarie in relazione all'adeguamento alla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni del 14 dicembre 1990 (LAID).

### **I. MODIFICHE RIGUARDANTI I CAMBIAMENTI DELLA LAID**

La LAID è oggetto continuo di cambiamenti, in virtù dell'effetto vincolante per i cantoni ed i comuni, si impone il conseguente adeguamento delle disposizioni corrispondenti della LT. Le modifiche che andremo di seguito a proporre riguardano le imprese concessionarie di trasporto ed il trattamento dei dati da parte della Divisione delle contribuzioni. Queste sono da ricondurre alle modifiche della LAID (ma anche della LIFD) adottate con i cambiamenti della Legge federale del 20 marzo 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (Revisione della disciplina sui trasporti pubblici), in vigore dal 1° gennaio 2010 e dalla Legge federale del 24 marzo 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° settembre 2000, nonché dall'allegato alla Legge federale del 23 giugno 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dicembre 2007.

#### **1. Legge federale sulla Riforma delle ferrovie 2, del 20 marzo 2009**

Con la Riforma delle ferrovie 2 il Consiglio federale ha perseguito l'obiettivo di riordinare e armonizzare il finanziamento dell'infrastruttura.

Dal punto di vista fiscale la riforma ha avuto quale fine, in relazione all'esenzione fiscale delle imprese di trasporto concessionarie, di stabilire una parità di trattamento fra le imprese, ritenuto che in precedenza il disciplinamento in vigore concedeva a tutte le imprese che avevano diritto all'indennità la possibilità di ottenere una certa esenzione fiscale, con la conseguenza che i criteri, per l'esonero, venivano fissati in modo diverso dai cantoni e dai comuni.

La modifica, in vigore dal 1° gennaio 2010, ha comportato l'adeguamento dell'art. 23 capoverso 1 lettera i) LAID e dell'art. 56 cpv. 1 lettera d) LIFD.

Dal profilo della LAID, si osserva che in precedenza l'esenzione fiscale era formulata unicamente come prescrizione potestativa, con la riforma, le condizioni dell'art. 23 capoverso 1 lettera i) LAID, sono fissate in modo uniforme e vincolante. Come detto lo

scopo della modifica è stato quello di eliminare il problema derivante dal fatto che per l'imposta federale diretta il metodo d'esenzione fiscale era diverso da quello per le imposte cantonali sugli utili e sul capitale. Così facendo la normativa LAID è uguale a quella della LIFD.

Ne discende che per quanto riguarda l'assoggettamento all'imposta tutte le imprese di trasporto concessionarie vengono equiparate e l'unico criterio al fine di ottenere l'esenzione fiscale è quello della concessione federale. Nel contempo l'esenzione viene limitata all'attività concessionaria. La condizione è che il settore interessato (trasporti regionali, trasporti locali, infrastruttura) percepisca un indennizzo o che a seguito della concessione sia tenuto a mantenere l'impresa per tutto l'anno (trasporti a lunga distanza). Di conseguenza le imprese senza concessione federale non beneficeranno dell'esenzione fiscale.

Per i servizi concessi le imprese di trasporto concessionarie saranno esenti anche dall'imposta sull'utile da sostanza immobiliare, la libertà di scelta dei Cantoni è così stata abrogata. Un immobile o un servizio accessorio è esente da imposta nella misura in cui ne risulta un utile nel conto del settore concessionario, al contrario, se un immobile o un servizio accessorio non fa parte del conto del settore concessionario, viene a cadere il "nesso necessario" con l'attività concessionaria.<sup>1</sup>

## **2. Legge federale concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento dei dati personali, del 24 marzo 2000**

La legge federale sulla protezione dei dati (LDP), entrata in vigore il 1° luglio 1993, ha quale scopo di proteggere la personalità ed i diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento. Questa legge esige che il trattamento di dati sensibili o di dati personali degni di particolare protezione da parte di organi federali sia previsto espressamente da una legge in senso formale.

Con la legge federale concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, del 24 marzo 2000, in vigore dal 1° settembre 2000, la Confederazione ha adottato tutte le modifiche di legge necessarie per permettere di adattare le basi legali della gestione di collezioni di dati dell'amministrazione federale alle esigenze della LDP.<sup>2</sup>

In questo contesto sono stati adottati gli art. 39a LAID e 112a LIFD.

Il problema della protezione dei dati nel caso della legislazione fiscale è caratterizzato dall'esigenza di impedire la violazione del segreto fiscale: le collezioni di dati ed i sistemi di trattamento elettronico dei dati da parte dell'amministrazione fiscale devono essere protetti contro ogni accesso non autorizzato da parte di terzi.

---

<sup>1</sup> Vedi Messaggio concernente la Riforma delle ferrovie 2 del 23 febbraio 2005 in FF 2005 2183 e Messaggio aggiuntivo concernente la Riforma delle ferrovie 2 (Revisione della disciplina sui trasporti pubblici) del 9 marzo 2007 in FF 2007 2457, in particolare pag. 2477 e segg.

<sup>2</sup> Vedi Messaggio concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali in FF 1999 7979

## **II. COMMENTO ALLE SINGOLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLA LT**

Come nel passato, la formulazione delle modifiche legislative nella LT, segue, nel limite del possibile quella del corrispondente articolo della LIFD.

### **1. Articolo 65 lettera h) LT**

La proposta - che riguarda l'esenzione delle imprese di trasporto concessionarie - corrisponde al nuovo articolo 56 lett. d) LIFD.

Finora detti soggetti giuridici beneficiavano dell'esenzione se erano importanti ai fini della politica dei trasporti e se non avevano realizzato utili netti durante l'anno fiscale o se, durante l'anno fiscale e nei due anni precedenti non avevano distribuito alcun dividendo né partecipazione agli utili.

Il cambiamento risiede nel fatto che viene soppressa, dalle condizioni richieste per ottenere l'esenzione fiscale, l'espressione "importanti ai fini della politica dei trasporti". L'unico criterio determinante sarà la concessione federale. Nel contempo l'esenzione viene limitata all'attività concessionaria, la condizione risiede nel fatto che il settore interessato percepisca un indennizzo o che a seguito della concessione sia tenuto a mantenere l'impresa per un anno.

Rileviamo che i Cantoni che hanno già proceduto ad armonizzare la norma hanno ripreso testualmente l'art. 56 lett. d) LIFD.

### **2. Articolo 96 LT**

A seguito della Riforma delle ferrovie tutte le imprese di trasporto concessionarie, alle condizioni di cui detto sopra, potranno ottenere l'esenzione fiscale.

Affinché questi enti corrispondano perlomeno l'imposta immobiliare cantonale si rende necessario la modifica di detto articolo, ritenuto che l'imposta immobiliare non è materia di armonizzazione.

In concreto si propone di aggiungere un'eccezione agli enti che sono dichiarati esenti dalla LT, ma che sono tenuti a corrispondere l'imposta immobiliare.

### **3. Articolo 126 LT**

La proposta va nel senso di armonizzare la LT alla modifica scaturita dalla Riforma delle imprese 2 che obbliga i Cantoni ad esentare, per i loro servizi concessionari, le imprese di trasporto concessionarie anche dall'imposta sugli utili immobiliari.

La modifica aggiunge, con l'introduzione di uno specifico capoverso, tra gli enti esenti dall'imposta sugli utili immobiliari anche le imprese di trasporto concessionarie, titolari di una concessione federale, per quegli immobili che hanno una relazione necessaria con l'attività concessionata.

### **4. Articolo 185a LT**

Il capoverso 1 di detto disposto corrisponde in modo generale all'art. 112a LIFD e prevede che la Divisione delle contribuzioni gestisce un sistema d'informazione contenente anche dati personali degni di particolare protezione di natura penale (sanzioni penali rilevanti in materia fiscale). Questo sistema di informazione contiene tutti i dati necessari di cui l'autorità fiscale necessita per la messa in pratica della legislazione tributaria.

Il capoverso 1bis ha ripreso le norme federali che rinviano al nuovo numero AVS, in quanto con la sua entrata in vigore è stata ribadita, nella specifica legislazione, la garanzia nel poterlo utilizzare nella legislazione fiscale cantonale<sup>3</sup>.

Il capoverso 2 disciplina la comunicazione dei dati riguardo all'assistenza amministrativa. In concreto determina che l'assistenza tra le varie autorità fiscali e dalle altre autorità amministrative o giudiziarie alle autorità fiscali può avvenire non solo per caso concreto ma anche tramite liste od elettronicamente, sempre che siano ossequiate le esigenze stabilite per l'assistenza amministrativa (segnatamente per le "informazioni necessarie" ai sensi degli art. 184 e 185 LT).

Detto disposto autorizza anche la procedura di richiamo, questo per permettere un'organizzazione più razionale dell'assistenza amministrativa, in quanto una procedura di tassazione più efficace lo impone.

In considerazione del fatto che la nozione di procedura di richiamo designa un modo di consultazione automatizzato di dati, tramite il quale l'autorità che richiede l'informazione decide di propria iniziativa il momento, il modo e l'estensione dell'accesso nel caso specifico; e ciò senza controllo preventivo dell'autorità che detiene i dati, ossia senza che questa esamini la liceità della consultazione e la sua motivazione ad ogni singola richiesta<sup>4</sup>, si ritiene opportuno seguire l'esempio della Confederazione che pianifica nelle norme di esecuzione di limitare la procedura di richiamo unicamente agli organi competenti delle amministrazioni delle contribuzioni ed unicamente per i dati a loro necessari<sup>5</sup>. In effetti il disposto di cui a questo capoverso è introdotto sotto forma potestativa, in ossequio al disposto LAID, che è direttamente applicabile, nel senso che l'accesso alla procedura di richiamo è strettamente limitato agli uffici competenti della Divisione delle contribuzioni e riguarda unicamente i dati di cui questi uffici hanno bisogno.

Per quanto attiene l'assistenza amministrativa che altri uffici forniscono alla Divisione delle contribuzioni mediante i moderni mezzi di comunicazione si rileva che questa non è reciproca, nel senso che l'altro ufficio può trasmettere i dati alla Divisione delle contribuzioni singolarmente, mediante liste o dischetti o mediante una procedura di richiamo, ma l'altro ufficio riceverà le informazioni dalla Divisione delle contribuzioni unicamente se ciò è previsto in una legge speciale.

Il capoverso 3 corrisponde all'art. 112a cvp. 4 LIFD ed all'art. 39a cpv. 3 LAID ed enumera i dati che normalmente vengono richiesti dall'autorità fiscale al fine di adempiere ai suoi compiti.

Si rileva che non è stato fatto un rimando esplicito alla legge sulla protezione dei dati personali, in quanto ridondante, in virtù del suo articolo 2 cpv. 2.

## **5. Articolo 199 cpv. 2 LT**

La modifica propone di ampliare gli obblighi di collaborazione da parte degli indipendenti e delle persone giuridiche, segnatamente con un'estensione della documentazione da allegare alla dichiarazione d'imposta. La finalità di questo nuovo disposto è quella di pretendere dai contribuenti l'invio di dichiarazioni complete e fornite di tutti gli allegati necessari al lavoro di accertamento. Questo permetterebbe a medio termine di porre rimedio alla situazione attuale, soprattutto nel settore delle persone giuridiche, dove molte dichiarazioni rientrano incomplete causando un notevole dispendio di tempo (ed

---

<sup>3</sup> Vedi Legge federale del 23 giugno 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dicembre 2007 ([RU 2007 5259](#) 5263; [FF 2006 471](#)).

<sup>4</sup> Michele Albertini, Protezione dei dati e procedura di richiamo, in RtiD II-2010, pag. 317 e segg.

<sup>5</sup> Vedi Amtliches Bulletin des Ständerates del 7 marzo 2000, 99.067

economico) all'Ufficio che deve procedere con ulteriori richieste scritte al fine di recuperare la documentazione necessaria.

In concreto si chiede che vengano inoltrati gli elenchi completi dei titoli, dei crediti e dei debiti, delle attestazioni sui compensi ai membri dell'amministrazione o di un altro organo di una persona giuridica (per le persone giuridiche) e la copia dei salari AVS.

#### **6. Articolo 230 cvp. 3 LT**

Viene proposta la modifica dell'ultima frase per adeguare la LT all'entrata in vigore della LTF, è quindi stato tolto il riferimento al ricorso di diritto amministrativo ritenuto che detto mezzo d'impugnazione, in quanto tale, non esiste più<sup>6</sup>.

#### **7. Articolo 231 cvp. 1 LT**

La modifica prevede lo stralcio dell'inciso "non sospeso dalle ferie", poiché, dato che la LT non prevede le ferie giudiziarie, la dicitura potrebbe trarre in inganno il contribuente.

#### **8. Articolo 292 LT**

Valgono le considerazioni espresse per la modifica dell'art. 96 LT. Per l'imposta immobiliare comunale, è resa necessaria la modifica di questo disposto affinché le imprese di trasporto concessionarie corrispondano l'imposta immobiliare comunale.

#### **9. Entrata in vigore**

Prevediamo che tutte le modifiche legislative entrino in vigore il 1° gennaio 2011, rileviamo per quanto concerne i disposti riguardanti il Trattamento dei dati e la Riforma delle ferrovie 2 i disposti della LAID sono già direttamente applicabili.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

---

<sup>6</sup> Vedi Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gennaio 2007 (RS 173.32)

Disegno di

## **LEGGE**

### **tributaria del 21 giugno 1994; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 febbraio 2011 n. 6457 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a:**

#### **I.**

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

#### **Articolo 65 lett. h)**

- h) le imprese di trasporto e d'infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un'indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un'impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall'attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall'esenzione dall'imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria;

#### **Articolo 96 cpv. 1**

<sup>1</sup>Non sono soggetti all'imposta immobiliare gli immobili di contribuenti dichiarati esenti dalla presente legge, ad eccezione di quelli appartenenti alle istituzioni di previdenza professionale di cui all'articolo 65 lettera d), alle casse malattia di cui all'articolo 65 lettera e), alle imprese di trasporto concessionarie di cui all'articolo 65 lettera h) e agli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto di cui all'articolo 65 lettera l).

#### **Articolo 126 lett. d) e lett. e) (nuovo)**

Sono esentati dall'imposta sugli utili immobiliari:

- a) la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;
- b) il Cantone e i suoi stabilimenti;
- c) i Comuni, le Parrocchie e i Patriziati del Cantone, nonché le altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone come pure i loro stabilimenti e le loro aziende. Sono per contro imponibili i trasferimenti di immobili destinati ad attività economiche svolte in concorrenza con i privati;
- d) le imprese di trasporto e d'infrastruttura, titolari di una concessione federale di cui all'art. 65 lettera h). Sono per contro imponibili i trasferimenti di immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria;

- e) gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi.

## **Trattamento dei dati**

### **Articolo 185a (nuovo)**

<sup>1</sup>La Divisione delle contribuzioni gestisce, per l'adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d'informazione. Quest'ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale.

<sup>2</sup>Per adempiere i loro compiti legali, la Divisione delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 184 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

<sup>3</sup>Al fine di garantire l'assistenza amministrativa di cui agli art. 184 e 185, i dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L'assistenza amministrativa è gratuita.

<sup>4</sup>Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:

- a. l'identità;
- b. lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l'attività lucrativa;
- c. gli atti giuridici;
- d. le prestazioni di un ente pubblico.

### **Articolo 199 cpv. 2**

<sup>2</sup>Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche, devono allegare alla dichiarazione d'imposta, in particolare:

- a. i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e, per le società anonime, l'allegato) per il periodo fiscale in questione; in mancanza di una contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come anche degli apporti dei prelevamenti privati;
- b. gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti;
- c. per le persone giuridiche le attestazioni sui compensi ai membri dell'amministrazione o di un altro organo di una persona giuridica;
- d. copia della dichiarazione dei salari AVS.

### **Articolo 230 cpv. 3**

<sup>3</sup>La decisione è motivata e notificata al contribuente e inviata in copia al Comune cui spetta il prelevamento dell'imposta comunale; con essa vanno restituiti i documenti prodotti. È riservato il ricorso al Tribunale federale ai sensi dell'articolo 73 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni.

### **Articolo 231 cpv. 1**

<sup>1</sup>La Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine per il pagamento con la comminatoria dell'irricevibilità del ricorso.

### **Articolo 292 lett. a)**

Non soggiacciono all'imposta immobiliare:

- a) gli immobili appartenenti a soggetti dichiarati esenti dalla presente legge ad eccezione di quelli appartenenti alle istituzioni di previdenza professionale (art. 65 lett. d), alle casse malattia (art. 65 lett. e), alle imprese di trasporto concessionarie (art. 65 lett. h) e agli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto di cui all'articolo 65 lettera l);

## **II. - Entrata in vigore**

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2011.